

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 5 MAGGIO 2000)

L'anno duemila, il giorno di venerdì cinque del mese di maggio, alle ore 10,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 RUTELLI FRANCESCO	<i>Sindaco</i>	10 GASBARRA ENRICO	<i>Assessore</i>
2 TOCCI WALTER	<i>Vice Sindaco</i>	11 GABRIELE GIUSEPPINA	“
3 BORGNA GIOVANNI	<i>Assessore</i>	12 TOZZI STEFANO	“
4 MONTINO ESTERINO	“	13 GENTILONI PAOLO	“
5 CECCHINI DOMENICO	“	14 MILANA RICCARDO	“
6 DEL FATTORE SANDRO	“	15 PANTANO PAMELA	“
7 FARINELLI FIORELLA	“	16 D'ALESSANDRO GIANCARLO	“
8 PIVA AMEDEO	“	17 MARCHETTI MARIA PIA	“
9 DE PETRIS LOREDANA	“		

Sono presenti gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, Del Fattore, Farinelli, Piva, De Petris, Gabriele, Tozzi, Gentiloni, Pantano, D'Alessandro e Marchetti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 476

- 1. Individuazione della composizione del nucleo familiare di riferimento per la domanda di iscrizione ai nidi comunali, degli asili nido e degli spazi B.e B.i in convenzione con il Comune e per la connessa dichiarazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. Applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive norme di attuazione.**
- 2. Criteri e punteggi per l'iscrizione e l'accesso ai nidi comunali.**

Premesso che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 concernente “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, “fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti” ha individuato, “in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”;

Che “ai fini di tale sperimentazione le disposizioni” del Decreto “si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali”, erogati dalla generalità delle pubbliche amministrazioni, “con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell’assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate”;

Che “gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore” del predetto Decreto, avrebbero dovuto individuare, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all’art. 3.”;

Che “per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l’attuazione della disciplina”, fermi restando i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all’entrata in vigore del citato “decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.”;

Che solo in data 7 maggio 1999 con D.P.C.M. n. 221 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 21 luglio 1999) sono state indicate le indispensabili modalità attuative del comma 4 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 109/98 che prevede che “con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell’interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente Decreto.”;

Che l’art. 2 del citato D.Lgs. n. 109 stabilisce i “Criteri per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.” (ISEE) e prevede che:

- “ 1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. L’indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l’indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite massimo del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
3. L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l’indicatore di cui al comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2.”, allegata al D.Lgs. n. 109;

Che l’art. 2 del citato D.Lgs. n. 109 stabilisce i criteri di “integrazione dell’indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori” e prevede che:

- “ 1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell’art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all’indicatore della situazione economica, modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell’art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall’art. 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d’equivalenza di cui alla tabella 2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle Regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.”;

Che l'art. 2 del citato D.Lgs. n. 109 prevede una “Dichiarazione sostitutiva del richiedente”, redatta come segue:

1. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai Comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.
4. I Comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai Comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate. (Tali norme risultano emanate con D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 335, pubblicato su G.U. 6 settembre 1999 n. 209 S.O. n.d.r.).
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, con Decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria (I modelli in questione sono stati stabiliti con D.M. 28 luglio 1999, pubblicato su G.U. 6 settembre 1999 n. 209 S.O. n.d.r.).
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.”;

Che alla “Tabella 1” del citato D.Lgs. n. 109/98 sono stati dettati i “Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale”, prevedendo quanto segue:

“Parte I.

“La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall’art. 2, comma 1, (del D.Lgs. n. 109/98 – n.d.r.) si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un’apposita circolare ministeriale;

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza.

Parte II – Definizione del patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d’imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l’ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente per mutui contratti per l’acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

l’individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l’entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall’amministrazione. A tale fine la valutazione dell’intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un’abitazione di proprietà.”;

Che alla “Tabella 2” del citato D.Lgs. n. 109/98 è stata stabilita “La scala di equivalenza”, prevedendo quanto segue:

“La scala di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	1,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiori al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.”;

Premesso, inoltre, che il Comune di Roma, nell'attesa dei Decreti attuativi richiamati nella normativa in parola, ha avviato un complesso processo di valutazione dei settori nei quali introdurre i nuovi criteri di tariffazione e di accesso ai servizi comunali, in particolare emanando la deliberazione di carattere regolamentare del Consiglio Comunale n. 47 del 31 marzo 1999, che individua il servizio asilo nido tra quelli oggetto di applicazione dei nuovi criteri di valutazione;

Che tale deliberazione, in considerazione del carattere sperimentale dell'introduzione dei criteri di valutazione della situazione economica previsti dal citato D.Lgs. n. 109/98, nonché delle osservazioni formulate dalle Circostrizioni nella fase di consultazione preventiva, ha previsto:

- di dare mandato alla Giunta Comunale, su proposta dei Dipartimenti e degli Uffici extradipartimentali competenti e previa consultazione delle Commissioni consiliari competenti per ciascuna materia, di stabilire mediante apposite deliberazioni: gli elementi di valutazione aggiuntivi, riguardanti sia ulteriori aspetti socioeconomici, sia eventuali criteri di accesso specifici per ciascun servizio; i termini, eventualmente graduati, di entrata in vigore e le modalità della raccolta dei dati, che avverrà attraverso autocertificazione degli utenti e secondo criteri di massima semplificazione degli adempimenti; in considerazione del carattere sperimentale dell'iniziativa e della necessità di applicare con gradualità i nuovi criteri di valutazione, i medesimi atti potranno altresì rideterminare alcuni dei criteri e delle misure definiti nel citato D.Lgs. n. 109/98, che possono produrre effetti di maggior rilievo sulla fruizione di ciascun servizio, tra i quali, in particolare: la nozione di reddito familiare da considerare; la quota percentuale di patrimonio da computare ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica; le modalità e la misura della valutazione del patrimonio familiare riconducibile all'abitazione di residenza posseduta dal nucleo familiare; le modalità e la misura della valutazione delle spese per locazione dell'abitazione di residenza del nucleo familiare;
- di adottare, di norma, quale riferimento al nucleo familiare, il nucleo composto dal richiedente i servizi o le prestazioni agevolate, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini dell'IRPEF, così come indicato dall'art. 2, comma 1 del citato D.Lgs. n. 109/98, ferma restando la facoltà, in sede di avvio del metodo per ciascun servizio, di assumere come unità di riferimento una diversa composizione del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 59, comma 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente applicazione del parametro di equivalenza corrispondente;
- di prendere atto che, per ciò che riguarda alcuni dei criteri di valutazione, il D.Lgs. n. 109/98 prevede l'emanazione di appositi Decreti o circolari ministeriali non ancora adottati. Nel caso che tale mancanza non sia stata sanata al momento dell'adozione delle deliberazioni di avvio dell'applicazione dei nuovi criteri di valutazione, la Giunta Comunale potrà individuare criteri provvisori per ciò che riguarda l'indicazione dei redditi agrari (Allegato 1, parte I) e per ciò che riguarda l'indicazione dell'ammontare del patrimonio mobiliare, criteri valevoli per il primo

periodo di applicazione delle nuove valutazioni e fino all'emanazione dei previsti atti governativi.”;

Rilevato, da quanto sopra richiamato e dalla data di emanazione dei decreti di attuazione della normativa in parola, che la Giunta Comunale non poteva determinarsi, ai fini dell'introduzione dell'indicatore della situazione economica equivalente nell'ambito della tariffazione del Servizio asili nido, prima dell'inizio dell'anno scolastico 1999/2000;

Tenuto conto, inoltre, che le questioni sopra richiamate sono state proficuamente e approfonditamente esaminate dall'Ufficio Speciale per una Città a misura di Bambine e di Bambini in incontri settimanali a partire dal 30 aprile 1999 e fino alla data odierna, insieme con tutte le Circoscrizioni, la Direzione Centrale Sistemi tecnologici e Reti informative (DCSTRI), il Dipartimento delle Entrate e il Consorzio MIPA, questi a suo tempo incaricato dal Comune di Roma con deliberazione della Giunta Comunale n. 1014 del 30 aprile 1999 di coadiuvare alla realizzazione del progetto di intervento denominato “Accesso e tariffazione dei servizi del Comune di Roma a domanda individuale o in tariffazione agevolata e valutazione economica degli utenti”;

Che nel corso dei predetti lavori le Circoscrizioni hanno esaminato con gli Uffici suddetti e a più riprese richiesto che i criteri di accesso fossero più aderenti alle disposizioni del Consiglio Comunale, come segue:

- Rispetto delle priorità stabilite dal Consiglio Comunale con il Regolamento dei Nidi di cui alla deliberazione n. 45 del 25 marzo 1996;
- Migliore interpretazione del significato di privilegiare i redditi più bassi, nel senso di non permettere che coloro che hanno conseguito un punteggio più elevato in relazione ai criteri valutazione dell'accesso al servizio siano superati da altri richiedenti per effetto dell'attribuzione di un punteggio relativo alla condizione economica, ma, nell'ambito dello stesso punteggio, privilegiare chi ha un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso;
- Stabilire che chi non vuole rilasciare la dichiarazione ISEE, manterrà il punteggio acquisito, in base ai criteri d'accesso al servizio, ma sarà considerato per ultimo nell'ambito del punteggio medesimo; e nel caso di parità, che prevalga l'aspirante al nido nato prima; e in caso di nuova parità, prevalga chi ha presentato per primo la domanda; e in caso di nuova parità, il primo sorteggiato;

Che il lavoro svolto di notevole interesse amministrativo e gestionale è stato finalizzato a:

- Esame del Regolamento degli asili nido per la sua attuazione e per la sua modifica.
- Redazione della nuova domanda di iscrizione ai nidi comunali.
- Redazione della dichiarazione ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente: Redditometro) per la determinazione delle quote di partecipazione alla spesa di frequenza ai nidi comunali.
- Modificazione dei criteri di iscrizione ai nidi comunali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
- Vasto riesame delle attività e delle modalità di iscrizione ai nidi e alla loro gestione.

Che, inoltre, nel corso di tale lavoro istruttorio si è anche tenuto conto dell'ampio dibattito, di carattere sia tecnico-amministrativo che scientifico, suscitato dalla prima applicazione del D.Lgs. n. 109/98, con particolare riguardo alla necessità, ampiamente condivisa, di mitigare il peso della casa di residenza posseduta dal nucleo familiare del richiedente nel calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, nonché di aumentare il valore delle detrazioni dal reddito connesse alle spese per l'affitto della casa di residenza familiare ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale;

Che a tal fine, in sede di prima applicazione del nuovo dispositivo di valutazione, appare opportuno avvalersi della facoltà di rideterminazione di alcuni parametri reddituali e patrimoniali di cui alla citata deliberazione C.C. n. 47/99, nel senso di:

- 1) adottare la franchigia di L. 100.000.000 (centomilioni) per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo (mutuo), salvo che l'applicazione della detrazione del mutuo residuo al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta non determini una situazione più favorevole per il richiedente;
- 2) adottare la franchigia specifica di L. 30.000.000 (trenta milioni) per quanto riguarda il patrimonio mobiliare di ogni tipologia posseduto;
- 3) adottare, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, la detrazione per spese di affitto dell'abitazione di residenza del nucleo familiare, fino ad un massimo di L. 10.000.000 (dieci milioni);
- 4) di considerare alternative le detrazioni di cui ai precedenti punti 1 e 3;
- 5) di confermare integralmente la scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 allegata al citato D.Lgs. n. 109/98;

Che il risultato di detti incontri e riunioni e della convenzione con il MIPA si può sintetizzare in una presa di coscienza partecipata, informata, motivata ed impegnata sul problema dell'ISEE, sulle sue modalità di applicazione, sulle modalità di inserimento dei dati nel sistema informatico del Comune, sulle modalità di lettura delle schede di dichiarazione ISEE e delle domanda informatizzate per l'accesso ai nidi;

Visto il documento, in atti, redatto nel corso e a conclusione dei suddetti lavori;

Visto il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 "Attuazione dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.";

Avuto presente quanto sopra richiamato e che, pertanto, occorre per le particolari prestazioni degli asili nido:

1. Assumere, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 109/98; per cui si applica, altresì, il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla citata Tabella 2.
2. Stabilire i livelli di ISEE appropriati in consonanza con le tariffe di riferimento in ragione dello ISEE medesimo.
3. Stabilire i nuovi criteri di accesso ai nidi e relativi punteggi.
4. Stabilire i punteggi relativi alle priorità in modo tale che eventuali punteggi aggiuntivi non facciano sopravanzare un avente diritto su chi ha precedenza.
5. Prevedere un punteggio anche per le categorie non previste dalla deliberazione consiliare, purchè detti punteggi non superino le priorità stabilite dal Consiglio Comunale.
6. Prevedere che l'ISEE, già reddito, privilegi solo l'accesso al nido nell'ambito dello stesso punteggio acquisito in applicazione dei criteri di accesso.
7. Tenere conto che l'art. 4 "Calendario e orari" del Regolamento degli asili nido del Comune di Roma (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996), prevede che:

"I nidi sono aperti dal lunedì al venerdì con orario di massima dalle ore 7,00 alle ore 18,00. All'interno di tale orario di apertura, l'ingresso dei bambini è previsto alle ore 8,00 con tolleranza sino alle ore 9,00 mentre l'uscita è fissata alle ore 16,30, con possibilità di anticipo sino ad un'ora.

L'orario di ingresso può essere anticipato alle ore 7,00.

L'orario di uscita può essere anticipato alle ore 14,30 e posticipato fino alle ore 18,00 in entrambi i casi, con possibilità di anticipo di un'ora sull'uscita prevista.

Tuttavia le Circoscrizioni, ‘dopo aver sentito’ i Comitati di gestione interessati ed informate le OO.SS., possono individuare nidi con orario di chiusura anticipata alle ore 14,30 o alle ore 16,30 avendo presente i seguenti criteri:

- a) numero delle richieste degli utenti relativamente agli orari;
- b) ubicazione sul territorio, tale da consentire un’agevole utilizzazione dei nidi prescelti.

In tale contesto, le Circoscrizioni, ove si rendesse necessario, avranno cura, dopo aver accertato le esigenze dell’utenza manifestate ogni anno all’atto dell’iscrizione, di armonizzare le iscrizioni stesse con l’eventuale articolazione territoriale di funzionamento orario dei nidi.

In caso di esigenza determinata dall’orario di lavoro di entrambi i genitori, il servizio potrà essere attivato anche nella giornata del sabato con orario 7,00/14,00.”;

8. Tenere conto, quindi, anche dell’art. 6 del citato Regolamento “Criteri per le graduatorie”, che recita:

“Al fine di garantire a livello cittadino uniformità di valutazione, le graduatorie saranno predisposte secondo i punteggi definiti dalla Ripartizione competente sulla base delle seguenti priorità:

- bambini portatori di handicap certificato dalle AUSL;
- bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio – ambientale, segnalata e/o documentata dai servizi sociali operanti presso le strutture pubbliche territoriali, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico – fisico del bambino stesso;
- bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o vedova/o o comunque provenienti da famiglie dissociate, ove, per motivi diversi, il bambino viva con uno solo dei genitori o sia orfano di ambedue;
- bambini conviventi con un solo genitore;
- bambini i cui genitori lavorano entrambi;
- bambini gemelli.

Saranno inoltre privilegiati i bambini appartenenti a nuclei familiari le cui posizioni lavorative configurino redditi più bassi e comunque documentati.

Per bambini in situazioni di emergenza sociale, segnalati dai servizi sociali, dal Servizio Materno Infantile delle AUSL il Dirigente preposto alla Circoscrizione provvede all’ammissione al nido anche in deroga alle date sopra indicate dall’art. 5. Nei casi di provvedimenti adottati dall’Autorità di Giustizia Minorile viene ottemperato a quanto stabilito dal provvedimento stesso e si dispone l’immediata ammissione del bambino al nido nell’ambito del 15% in più rispetto alla capienza.

Analogamente, nel caso di bambini portatori di handicap, non inseriti nella graduatoria entro i termini di legge, il Direttore educativo dispone l’immediata ammissione del bambino al nido sempre nell’ambito del 15% in più rispetto alla capienza.”;

Tenuto infine conto del D.Lgs. adottato in data 4 maggio 2000 modificativo del D.Lgs. n. 109/98;

Atteso che in data 28 aprile 2000 il Direttore dell’Ufficio Speciale per una Città a misura di Bambine e di Bambini – U.O. I Gestione asili nido, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G.C. Noris”;

Tenuto conto che la Commissione Consiliare Permanente VI ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 aprile 2000;

Vista la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 18/19 gennaio 2000 concernente l'approvazione delle tariffe e dei prezzi concernente i servizi pubblici a domanda individuale;

Vista la deliberazione n. 47 del 31 marzo 1999, con la quale il Consiglio Comunale ha adottato gli indirizzi in materia di introduzione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nella tariffazione dei servizi comunali, demandando alla Giunta Comunale le specifiche per i diversi Uffici e Servizi interessati;

Visto l'art. 35, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 17 della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Visto l'art. 35, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dall'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

LA GIUNTA COMUNALE

delibera, per i servizi di asili nido comunali, nonché per i servizi integrativi e innovativi rispetto agli asili nido comunali destinati all'educazione e all'accoglienza di bambini da tre mesi a tre anni, denominati “Micronidi” e Spazio B.e B.i, come da modello introdotto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1252 del 6 giugno 1999 ed eventuali successive realizzazioni:

1. NUCLEO FAMILIARE

1. di individuare la composizione del nucleo familiare di riferimento per la domanda di iscrizione ai nidi comunali e ai nidi in convenzione con il Comune e per la connessa dichiarazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, nel modo seguente:

- 1.1 Il nucleo familiare convivente con l'aspirante al nido.
- 1.2 I nuclei familiari distinti, ma conviventi, legati da vincoli di parentela o solidarietà, cioè i nuclei conviventi che non dichiarino:
 - la "convivenza di bisogno", accertata per il tramite della valutazione dei servizi sociali;
 - la "convivenza di servizio" con il datore di lavoro;
 - la "convivenza di prestazione d'opera" con il datore di lavoro.
- 1.3 Il genitore, che ha riconosciuto l'aspirante al nido, ma è genitore non convivente, se non è stato emanato atto formale, da parte del Giudice Tutelare, di affidamento dell'aspirante al nido all'altro genitore convivente.

Da cui consegue che fanno sempre parte del nucleo familiare dell'aspirante al nido:

- A. I genitori, coniugi o no, conviventi con l'aspirante al nido: tutti e sempre.
- B. I conviventi parentali con l'aspirante al nido, genitori o no, coniugi o no: tutti e sempre, con esclusione della dichiarata "convivenza di bisogno", accertata per il tramite della valutazione dei servizi sociali.
- C. I coniugi-genitori dell'aspirante al nido, con residenze separate, ma non separati legalmente, in assenza di atto formale, da parte del Giudice Tutelare, di affidamento dell'aspirante al nido all'altro genitore convivente.
- D. I genitori non sposati, che hanno entrambi riconosciuto l'aspirante al nido e hanno residenze separate, in assenza di atto formale, da parte del Giudice Tutelare, di affidamento dell'aspirante al nido all'altro genitore convivente.

2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) PER IL SERVIZIO ASILI NIDO

2. di stabilire i criteri per la definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 per il servizio asili nido comunali e nidi in convenzione con il Comune, nel modo seguente:

Parte I – Indicatore del Reddito

La situazione economica del nucleo familiare dei soggetti che richiedono l'accesso al servizio, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

Per la prima applicazione il riferimento è ai redditi conseguiti nell'anno 1999;

- b) il reddito dell'attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri elencati nella successiva parte II.

Per le domande presentate nel 2000, il rendimento medio annuo applicato è pari al 4,52 % (D.M. Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, pubblicato sulla G.U. del 12/02/2000).

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di lire 10.000.000.

In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Parte II – Indicatore del Patrimonio

- a) *Patrimonio immobiliare:*

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: si considera il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto di ciascun immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione detenuta in proprietà, come sopra definito, nel limite di 100.000.000.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla precedente Parte I.

- b) *Patrimonio mobiliare:*

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, compresi i beni strumentali dei lavoratori autonomi.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 30.000.000.

Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

Per tutti gli aspetti definitivi, relativi sia alle componenti reddituali sia alle componenti patrimoniali, non espressamente indicati nel presente allegato, si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Maggio 1999, n. 221.

Parte III – Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e Scala di equivalenza

L'Indicatore della Situazione Economica è costituito dalla somma dell'Indicatore del Reddito e dell'Indicatore del Patrimonio, quest'ultimo considerato nella misura del 20%.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella Tabella seguente, in corrispondenza al numero dei componenti del nucleo familiare, con le eventuali maggiorazioni.

La scala di equivalenza applicata è quella disposta dal d. lgs. n. 109/98 ed è riportata nella seguente tabella:

Scala di Equivalenza:

<i>Numero dei componenti</i>	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Si applicano le seguenti maggiorazioni:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

3. OBBLIGHI NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO E CONSEGUENZE IN CARENZA DI DICHIARAZIONI DOVUTE.

3. di stabilire gli obblighi e le conseguenze derivanti dalla presentazione della domanda e dalla presentazione o mancata presentazione della dichiarazione ISEE e delle altre dichiarazioni dovute contenute nella domanda di iscrizione al nido, come segue:

L'avente diritto a presentare la domanda di iscrizione al nido, secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, è tenuto a rilasciare la dichiarazione prevista dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza così come individuato al precedente punto "1. Nucleo Familiare", secondo l'apposito testo predisposto dagli Uffici e secondo le norme stabilite e richiamate dal precedente punto "2. Criteri per la determinazione dell'ISEE per il servizio Asili nido".

Il livello ISEE dà la posizione di privilegio all'interno di identico punteggio conseguito ai sensi dei criteri previsti al successivo punto 5. della presente deliberazione.

Salvo i casi sociali indicati per iscritto dai servizi sociali, qualora l'avente diritto per qualunque motivo tralasci di dichiarare l'ISEE del proprio nucleo familiare, pur mantenendo il punteggio conseguito ai sensi dei criteri previsti al successivo punto 5. della presente deliberazione, si pone a livello più basso del punteggio acquisito prima dell'applicazione dell'ISEE (punto 6, comma 1) della presente deliberazione.

I criteri di graduatoria definitiva derivanti dalla dichiarazione ISEE e dalla mancata dichiarazione ISEE sono contenuti nel successivo punto 6. della presente deliberazione.

**4. CRITERI E PUNTEGGI DI ISCRIZIONE E ACCESSO
AGLI ASILI NIDO COMUNALI.**

4. di approvare i seguenti criteri e punteggi di accesso al nido, in relazione alle priorità stabilite dal Consiglio Comunale all'art. 6 del Regolamento degli asili nido:

PRIORITA' stabilita dal Consiglio Comunale	SITUAZIONI PREVISTE	PUNTI
a) bambini portatori di handicap certificato dalle Aziende USL	aspirante al nido handicappato in possesso di certificazione rilasciata dalla AUSL ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104.	1115
	aspirante al nido con invalidità civile compresa tra il 45% ed il 100% con certificazione rilasciata dalla AUSL ai sensi della legge 30.3.1971 n. 118 o il 100% con accompagnamento ai sensi della legge 11.2.1980, 18 ovvero ai sensi di specifiche leggi quali legge 26.5.1970, n. 381 (sordomuto), legge 27.5.1970, n. 382 (cieco o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione), legge 11.10.1990, n. 289 (minore non deambulante).	
	Aspirante al nido con certificato rilasciato ai sensi del D.P.R. 24.2.1994 (G.U. 15.4.1994, n. 87) dalla AUSL – Dipartimento Materno Infantile – Servizio di Salute mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva.	

PRIORITA' stabilita dal Consiglio Comunale	SITUAZIONI PREVISTE	PUNTI
b) bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale, segnalata dai servizi sociali operanti presso le strutture pubbliche territoriali, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso	aspirante al nido con nucleo familiare in cui è presente genitore in stato di tossicodipendenza, farmacodipendenza, sieropositività ed AIDS conclamato.	1052
	aspirante al nido con nucleo familiare in cui sono presenti gravissime situazioni sociali e/o sanitarie che coinvolgono i genitori e/o il minore ed ogni componente il nucleo.	
	Aspirante al nido con nucleo familiare con gravissima situazione alloggiativa	
	aspirante al nido con genitore in stato di detenzione.	
	Aspirante al nido, abbandonato da un genitore, con nucleo familiare in grave situazione socio-ambientale.	

PRIORITA' stabilita dal Consiglio Comunale	SITUAZIONI PREVISTE	PUNTI
c) bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o vedova/o o comunque provenienti da famiglie dissociate, ove, per motivi diversi, il bambino viva con uno solo dei genitori o sia orfano di ambedue.	aspirante al nido orfano di ambedue i genitori	989
	aspirante al nido orfano con genitore lavoratore	926
	aspirante al nido orfano con genitore non lavoratore	863
	aspirante al nido riconosciuto da un solo genitore lavoratore	826
	aspirante al nido riconosciuto da un solo genitore non lavoratore	763
	aspirante al nido, abbandonato da un genitore, e quello con cui convive lavoratore.	700
	aspirante al nido, abbandonato da un genitore, e quello con cui convive non lavoratore.	637
	aspirante al nido figlio di genitori separati e quello affidatario con cui convive lavoratore	574
	aspirante al nido figlio di genitori separati e quello affidatario con cui convive non lavoratore	511

PRIORITA' stabilita dal Consiglio Comunale	SITUAZIONI PREVISTE	PUNTI
d) bambini conviventi con un solo genitore	aspirante al nido con uno dei genitori residente all'estero e quello con cui convive lavoratore	448
	aspirante al nido con uno dei genitori residente all'estero e quello con cui convive non lavoratore	385
	aspirante al nido con nucleo familiare in cui, per motivi di lavoro (compreso lo svolgimento di attività di praticantato obbligatorio con orario presso studi professionali) o di studio o formazione con frequenza obbligatoria, uno dei genitori dimori stabilmente per almeno sei mesi fuori della regione Lazio, esclusa la Città del Vaticano, e quello con cui convive lavoratore	322
	aspirante al nido con nucleo familiare in cui, per motivi di lavoro (compreso lo svolgimento di attività di praticantato obbligatorio presso studi professionali) o di studio o formazione con frequenza obbligatoria, uno dei genitori dimori stabilmente per almeno sei mesi fuori della regione Lazio, esclusa la Città del Vaticano, e quello con cui convive non lavoratore	259

PRIORITA' stabilita dal Consiglio Comunale	SITUAZIONI PREVISTE	PUNTI
e) bambini i cui genitori lavorano entrambi	aspirante al nido con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno [art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 25.2.2000, n. 61]	196
	aspirante al nido con entrambi i genitori lavoratori, di cui uno con attività a tempo pieno e l'altro con attività a "tempo parziale" "tempo parziale di tipo orizzontale", "tempo parziale di tipo verticale" [art. 1, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. 25.2.2000, n. 61]	133
	aspirante al nido con entrambi i genitori lavoratori, con attività a "tempo parziale" "tempo parziale di tipo orizzontale", "tempo parziale di tipo verticale" [art. 1, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. 25.2.2000, n. 61]	70
	aspirante al nido con un genitore lavoratore e l'altro disoccupato	7
	aspirante al nido con entrambi i genitori disoccupati	6
	aspirante al nido con un genitore lavoratore e l'altro inoccupato	5
	aspirante al nido con un genitore disoccupato e l'altro inoccupato	4
	aspirante al nido con entrambi i genitori inoccupati	3
	aspirante al nido con un solo genitore lavoratore e l'altro casalinga/o	2

PRIORITA' stabilita dal Consiglio Comunale	SITUAZIONI PREVISTE	PUNTI
f) bambini gemelli	X) Nuclei familiari in cui sono presenti gemelli aspiranti al nido.	
	❖ per il primo gemello, anche non nato, oltre al coetaneo gemello aspirante al nido, anche se non nato.	30
	❖ per il secondo gemello, anche non nato, oltre al gemello aspirante al nido, anche se non nato.	15
	❖ per ogni altro nato, in età entro i quattordici anni compiuti: fratello/sorella del gemello aspirante al nido, compresi altri gemelli coetanei, [esclusi il primo gemello coetaneo (che dà 30 punti) e il secondo gemello coetaneo (che dà 15 punti), già conteggiati].	1

	Y) Nuclei familiari (esclusi i gemelli previsti in X) in cui sono presenti bambini di età fino a quattordici anni compiuti. L'aspirante al nido non dà punteggio a se stesso.	
	❖ il primo fratello/sorella, nato, in età entro tre anni compiuti, oltre l'aspirante al nido.	13
	❖ per ogni altro nato, in età entro quattordici anni compiuti: fratello/sorella, oltre l'aspirante al nido (escluso il primo fratello già conteggiato, che dà 13 punti).	1

PRECISAZIONI

1. L'aspirante al nido non dà punteggio a se stesso.
2. I punti di cui alle lettere a), b), c), d), e), non si sommano tra di loro, né ad intra, né ad extra.
3. I punteggi sopra riportati in f) X) relativi ai gemelli ed f) Y) relativi ai fratelli, si sommano rispettivamente o in X) o in Y), come sopra indicato, e con quelli di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) e).
4. L'aspirante al nido, non nato all'atto della domanda, non fa punteggio per i nati aspiranti al nido.
5. Il nato, inferiore a 14 anni compiuti all'atto della domanda, fa punteggio per i non nati aspiranti al nido, secondo quanto previsto in f).
6. I gemelli non nati fanno punteggio reciproco per sé, secondo le modalità di cui alla precedente lettera f) X).
7. I gemelli, che come gemelli danno punti al loro gemello aspirante al nido, non devono essere conteggiati nuovamente come fratelli di età inferiore a quattordici anni compiuti.
8. Eccezion fatta per i gemelli, il non nato, non dà punteggio, né a sé, né a propri futuri fratelli o sorelle aspiranti al nido.
9. Può essere presentata domanda di iscrizione al nido per l'aspirante al nido non nato di cui si prevede la nascita entro il 20 luglio dell'anno in corso di iscrizione. Per lui i fratelli nati, entro il 14° anno di età, fanno punteggio.
10. Può essere presentata domanda di iscrizione al nido per gemelli di cui si prevede la nascita entro il 20 luglio dell'anno in corso di iscrizione. Per loro i fratelli nati fanno punteggio. Per loro valgono i punteggi come se fossero già nati, ma non danno punteggio a fratelli già nati aspiranti al nido.

11. Si considerano genitori separati solo quelli in possesso di atto formale in tal senso emesso dal giudice.
12. L'aspirante al nido è considerato figlio di genitori separati, solo se l'affidatario è in possesso di atto formale di affido emesso dal Giudice Tutelare.
13. Si considera aspirante al nido "abbandonato", l'aspirante al nido, che risulti tale da atto formale del Giudice Tutelare o da denuncia fatta alla Forze di Polizia o al Magistrato.
14. Il certificato della AUSL dà diritto di accesso al nido all'handicappato aspirante al nido, ma non dà diritto alla riduzione del rapporto educatrici/alunni. A tale fine è necessaria un'ulteriore specifica richiesta della AUSL, anche contestuale al certificato, con l'indicazione della necessità di riduzione del rapporto bambini/educatrici.
15. Si considerano lavoratori a tempo pieno coloro che svolgono un'attività di lavoro autonomo o libero professionale o occasionale o coordinata e continuativa o dipendente, che cumulativamente sommata può considerarsi a tempo pieno, in quanto l'impegno lavorativo supera almeno il 50% delle giornate lavorative feriali, cioè oltre 870 ore per anno, i marittimi e simili il cui contratto prevede pause prolungate nel tempo. Formazione obbligatoria, praticantato, borse di studio, dottorato di ricerca e tirocini obbligatori si considerano attività lavorativa a tempo pieno, se la frequenza è obbligatoria per oltre 870 ore per anno. Per i supplenti e simili, il tempo pieno è considerato il periodo della loro attività specifica, commisurato oltre il 50% della specifica attività lavorativa che suppliscono. Così i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni e in mobilità che svolgono un lavoro socialmente utile.
16. Si considerano lavoratori a tempo parziale coloro che svolgono un'attività di lavoro autonomo o libero professionale o occasionale o coordinata e continuativa o dipendente, che risulti comunque inferiore a quella a tempo pieno, cioè non superiore alle 870 ore per anno; attività che non copre significativamente tutto l'arco dell'anno: part time non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno senza altra attività pubblica o privata; liberi professionisti a prestazioni ridotte; supplenti; lavoro saltuario, etc. Formazione obbligatoria, praticantato, borse di studio, dottorato di ricerca e tirocini obbligatori si considerano attività lavorativa a tempo parziale, se la frequenza obbligatoria è inferiore a 870 ore per anno. Per i supplenti e simili, il tempo parziale è considerato il periodo della loro attività specifica, commisurato a meno del 50% della specifica attività lavorativa che suppliscono. Così i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni e in mobilità che svolgono un lavoro socialmente utile.
17. Si considerano disoccupati coloro che hanno avuto una occupazione che risulta attualmente conclusa per qualsiasi motivo.
18. Si considerano inoccupati coloro che sono in cerca di prima occupazione

5. GRADUATORIA PROVVISORIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELL'ISEE.

5. di stabilire i seguenti criteri in merito alla graduatoria derivante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 4.:

I punteggi risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 4. non formano la graduatoria di accesso al nido.

I punteggi risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 4. saranno posti in graduatoria secondo quanto contenuto nel successivo punto 6.

6. GRADUATORIA DEFINITIVA CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DELL'ISEE.

6. di stabilire i seguenti criteri in merito alla graduatoria definitiva derivante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 4. e dal privilegiare il reddito nell'accesso al nido, in relazione a quanto stabilito dal Consiglio Comunale all'art. 6 del Regolamento degli asili nido, reddito così come risultante della dichiarazione ISEE di cui al precedente punto 2.:

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Saranno inoltre privilegiati i bambini appartenenti a nuclei familiari le cui posizioni lavorative configurino redditi più bassi e comunque documentati
Conseguenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'ISEE non dà punteggi aggiuntivi. 2. L'ISEE grezzo (quello risultante prima dell'arrotondamento al milione prossimo) viene utilizzato per l'immissione nella graduatoria definitiva. 3. Nell'ambito dello stesso punteggio, conseguito ai sensi del precedente punto 5., nella graduatoria di accesso avrà precedenza chi ha un ISEE più basso. 4. A parità di punteggio e di ISEE, avrà precedenza il bambino nato prima. 5. A parità di punteggio, di ISEE e di nascita, avrà precedenza chi ha presentato per primo la domanda, come da protocollo d'Ufficio. 6. Nell'ipotesi impossibile di parità di punteggio, di ISEE, di nascita e di protocollo domanda, si darà precedenza a chi verrà sorteggiato per primo. 7. Chi traslascia o non intende rilasciare la dichiarazione ISEE, mantiene il punteggio conseguito ai sensi del precedente punto 5., comma 1, di questo schema e diventa ultimo nella graduatoria di accesso al nido nel punteggio conseguito e paga la quota massima a seconda dell'orario prescelto. 8. A parità di punteggio con altri che hanno traslasciato o non intendono rilasciare la dichiarazione ISEE, la posizione in graduatoria viene messa in essere secondo quanto indicato ai precedenti punti 4., 5., 6., di questo schema.

7. DECADENZA DALLA GRADUATORIA E DAL SERVIZIO DEL NIDO.

7. di stabilire la seguente decadenza per false dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione al nido e nella contestuale dichiarazione ISEE

Coloro che rilasciano dichiarazioni false in merito al nucleo familiare, all'ISEE e quant'altro richiesto di dichiarare per avere diritto all'accesso al nido, salvo le denunce previste dalla legge, perde per il momento, il diritto di accesso al nido e la posizione in graduatoria.

**8. MODULO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE ISEE E INFORMATIZZAZIONE
GRADUATORIE DI ACCESSO AI NIDI .**

8. di dare mandato e di impegnare:

- ❖ L'Ufficio Speciale per una Città a misura di Bambine e di Bambini, la Direzione Centrale Sistemi tecnologici e Reti informative (DCStRI), il Dipartimento delle Entrate e il Consorzio MIPA, ciascuno per la parte di competenza:
 - per redigere appositi modelli, quali moduli di domanda di iscrizione ai nidi comunali e di dichiarazione ISEE, su modello cartaceo e informatico.
 - di realizzare apposito sistema informatico per acquisire delle domande e per redigere in modo informatico e in tempo reale le graduatorie di accesso ai nidi comunali.

9. LE CIRCOSCRIZIONI E I COMITATI DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO

9. di stabilire quanto segue per le Circoscrizioni e per i comitati di gestione degli asili nido comunali:

- 9.1 Le Circoscrizioni sono tenute ad adottare per le future iscrizioni ai nidi comunali, a partire dall'anno 2000/2001 fino a successiva modifica, i moduli cartacei ed informatici di cui al precedente punto 8., nonché le procedure informatiche realizzate come previsto nello stesso precedente punto 8.
- 9.2 Le Circoscrizioni sono tenute a sottoporre all'approvazione dei Comitati di gestione dei nidi le graduatorie risultanti dalle procedure informatiche di cui sopra.
- 9.3 I Comitati di gestione sono tenuti al segreto d'ufficio.
- 9.4 Le Circoscrizioni sono tenute ad esperire o/e a fare esperire ai soggetti competenti indagini e verifiche su almeno il 40% delle domande presentate relative a coloro che hanno conseguito sicuro diritto di accesso ai nidi.
- 9.5 Le Circoscrizioni per ridurre il rapporto educatrici/alunni perché sono inseriti uno o più alunni handicappati devono ricevere o acquisire apposita richiesta della AUSL – Dipartimento Materno Infantile – Servizio Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva.

10. REVOCA DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE.

- 10. di revocare le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, in quanto superate o modificate o in contrasto con le su riportate disposizioni: nn. 352/97; 921/98 e 1502/98.**

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
F. Farinelli

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
5 maggio 2000.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....